

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 18 dicembre 2008¹

I — Introduzione

1. Con ordinanza 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2007, la Corte d'Appello di Torino ha proposto diverse questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 234 CE, concernenti, da un lato, la validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92² (in prosieguo: il «regolamento n. 1347/2001») nonché la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari³ (in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92») e, dall'altro, l'interpretazione del regolamento n. 1347/2001.

2. Più in particolare, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se, tenuto conto dei requisiti formali e sostanziali stabiliti dal regolamento n. 2081/92, il nome «Bayerisches

Bier» sia stato validamente registrato ai sensi del regolamento n. 1347/2001 a titolo di indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP») e, in tal caso, in quale misura tale IGP influisca sulla validità o utilizzabilità di marchi preesistenti utilizzati per birre in cui compaia la denominazione «Bavaria».

3. Le questioni sono state proposte nell'ambito di una controversia tra la Bayerischer Brauerbund eV (in prosieguo: la «Bayerischer Brauerbund») da un lato, e la Bavaria NV e la Bavaria Italia Srl (in prosieguo: «Bavaria» e «Bavaria Italia») dall'altro, concernente l'impiego, da parte di queste ultime, di marchi internazionali contenenti la parola «Bavaria».

4. Procedimenti connessi sono stati promossi dinanzi ai giudici comunitari, e precisamente la causa T-178/06, Bavaria/Consiglio, dinanzi al Tribunale di primo grado in data 6 dicembre 2007 e la causa C-120/08, Bayerischer Brauerbund, dinanzi alla Corte di giustizia in data 20 marzo 2008. Entrambi i procedimenti sono stati sospesi, rispettivamente il 6 dicembre 2007 e il 20 marzo 2008, fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa.

¹ — Lingua originale: l'inglese.

² — GU 2001 L 182, pag. 3.

³ — GU 1992 L 208, pag. 1.

II — Contesto normativo

(…)

A — Il regolamento n. 2081/92

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari».

5. Il regolamento n. 2081/92 si propone di stabilire un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche registrate per alcuni prodotti agricoli ed alimentari per i quali esiste un nesso tra le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e la sua origine geografica. Siffatto regolamento prevede un sistema di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, che garantisce protezione in ogni Stato membro.

7. L'allegato I di tale regolamento, intitolato «Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1», menziona la «birra» al primo trattino.

8. L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:

6. L'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del Trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

(…)

(b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a

designare un prodotto agricolo o alimentare:

Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.»

- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

- della situazione esistente in altri Stati membri,

9. L'art. 3, n. 1, dispone quanto segue:

- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione

è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

10. Ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92:

«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

(d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

(...)).

11. L'art. 14 del regolamento n. 2081/92 riguarda il rapporto tra denominazioni d'origine o indicazioni geografiche protette e marchi. L'art. 14, n. 2 (nella sua versione originaria) e n. 3, dispone quanto segue:

(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

«2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in

buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g), e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) ⁴.

3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».

12. L'art. 14 del regolamento n. 2081/92 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio, n. 692/2003 ⁵, a decorrere dal 24 aprile 2003.

13. L'undicesimo 'considerando' del regolamento n. 692/2003 dispone a tal proposito:

4 — GU 1989 L 40, pag. 1 (in prosieguo: la «direttiva sui marchi d'impresa»).

5 — Regolamento 8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 99, pag. 1).

«L'art. 24, n. 5, dell'[Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio] contempla non solo i marchi registrati o depositati, ma anche i casi di marchi che possono essere acquisiti con l'uso, anteriormente alla data di riferimento prevista, in particolare, la data di protezione della denominazione nel paese di origine. È opportuno pertanto modificare l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La data di riferimento ivi prevista diventerebbe quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine, a seconda che si tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 5 dello stesso regolamento. Inoltre, all'articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento diventerebbe quella di presentazione della domanda di registrazione anziché quella della prima pubblicazione».

14. L'art. 14, n. 2 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003, dispone quanto segue:

«Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in

buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario».

15. In deroga alla normale procedura prevista dagli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, l'art. 17 di tale regolamento definisce una procedura semplificata per la registrazione di una IGP o di una denominazione di origine protetta applicabile alla registrazione di denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore di tale regolamento. L'art. 17 stabilisce quanto segue:

far registrare a norma del presente regolamento.

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».

16. La procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 è stata abrogata, a decorrere dal 24 aprile 2003, dal regolamento n. 692/2003.

B — *Il regolamento n. 1347/2001*

«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano

17. Il regolamento n. 1347/2001 ha avuto l'effetto di registrare la denominazione «Bayerisches Bier», notificata dalla Germania, come IGP nel quadro della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 e

di aggiungere tale denominazione all'allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96⁶ a decorrere dal 5 luglio 2001.

nella misura in cui essi soddisfano le condizioni previste all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE), n. 2081/92».

18. Il terzo e quarto 'considerando' del regolamento n. 1347/2001 prevedono quanto segue:

III — Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

«(3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l'esistenza del marchio "Bavaria" e la validità dello stesso. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione "Bayerisches Bier" non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l'indicazione geografica "Bayerisches Bier" e il marchio "Bavaria" non si trovano nella situazione prevista all'art 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

19. La Bayerischer Brauerbund, fondata nel 1880, è un'associazione tedesca avente la finalità di promuovere gli interessi comuni delle società bavaresi produttrici di birra e, in particolare, di proteggere l'IGP «Bayerisches Bier» in Germania e all'estero, di cui è titolare dal momento della registrazione in forza del regolamento n. 1347/2001. Dal 1968, essa è altresì titolare dei marchi collettivi internazionali «Bayrisch Bier» e «Bayerisches Bier».

(4) L'uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese "Bavaria" e del marchio danese "Høker Bajer" può essere mantenuto, nonostante la registrazione dell'indicazione geografica "Bayerisches Bier",

20. La Bavaria è un produttore olandese di birra operante sul mercato internazionale. Originariamente denominata «Firma Gebroeders Swinkels», «Bavaria» è la sua ragione sociale ufficiale dal 1930. La Bavaria Italia fa parte del gruppo Bavaria.

21. La Bavaria e la Bavaria Italia sono, rispettivamente, titolare e utilizzatore di diversi marchi internazionali, efficaci in Italia e altrove, contenenti, unitamente ad

6 — Regolamento 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1).

altre espressioni o ad elementi figurativi, la parola «Bavaria» quale «cuore» di tali marchi.

22. Con citazione 27 settembre 2004 presentata dinanzi al Tribunale di Torino la Bayerischer Brauerbund, facendo seguito ad analoghe iniziative assunte in altri Stati europei, in particolare in Germania e in Spagna, ha chiesto, nei confronti della Bavaria e della Bavaria Italia, inibitoria all'uso della frazione italiana di siffatti marchi, previa incidentale declaratoria di nullità o decadenza di essi. La Bayerischer Brauerbund riteneva che i marchi fossero interferenti con la IGP «Bayerisches Bier» nel senso degli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/92, ed in ogni caso che contenessero un'indicazione geografica generica e ingannevole, quanto a provenienza geografica, nella dizione «Bavaria», trattandosi di birre olandesi.

23. Con sentenza 30 novembre 2006, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda della Bayerischer Brauerbund ed ha inibito l'uso della frazione italiana dei marchi in questione, ritenendone il carattere decettivo e interferente con la IGP «Bayerisches Bier».

24. La decisione è stata ritualmente impugnata dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia dinanzi al giudice del rinvio sotto numerosi profili.

25. Secondo il giudice del rinvio, il motivo di impugnazione determinante per quel che qui importa, è il fatto che il Tribunale di Torino abbia ritenuto di non poter sollevare, ai sensi dell'art. 234 CE, la eccepita questione pregiudiziale di invalidità del regolamento n. 1347/2001, motivando tale scelta con la considerazione che il detto regolamento avrebbe dovuto essere impugnato dalla Bavaria Italia direttamente ai sensi dell'art. 230 CE, vale a dire entro due mesi dalla sua pubblicazione.

26. Il giudice del rinvio ritiene, a tal proposito, che i dubbi sollevati in merito alla sottoponibilità della questione pregiudiziale nel caso in esame debbano essere esaminati dalla Corte di giustizia.

27. Inoltre, il giudice del rinvio si riferisce in maniera dettagliata a diversi argomenti fatti valere dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia per contestare la validità del regolamento n. 1347/2001 e la registrazione, in forza di tale regolamento, di «Bayerisches Bier» come IGP, inclusa la violazione di principi generali di diritto e la carenza di diversi requisiti procedurali e sostanziali stabiliti dal regolamento n. 2081/92, in particolare dagli artt. 2, n. 2, lett. b), 14, n. 3, e 17, del medesimo.

28. È in tale contesto che la Corte d'Appello di Torino ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1. Se il [regolamento n. 1347/2001] sia o non invalido, eventualmente anche come invalidità derivata da quella di altri atti, sotto i seguenti profili:

prevede una procedura accelerata di registrazione tale da limitare e pregiudicare in misura sostanziale i diritti dei soggetti interessati, non prevedendo alcun diritto di opposizione, con una chiara violazione dei principi di trasparenza e di certezza giuridica; ciò, in particolare, sia alla luce della complessità del procedimento di registrazione della stessa IGP “Bayerisches Bier”, durato oltre sette anni dal 1994 al 2001, sia dell'espresso riconoscimento nel tredicesimo ‘considerando’ del [regolamento n. 692/2003], il cui art. 15 ha per le citate ragioni abrogato l'art. 17 del [regolamento n. 2081/92];

Violazione di principi generali

Carenza di requisiti formali

- per invalidità del combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'Allegato I del regolamento n. 2081/1992, nella parte in cui consente la registrazione di indicazioni geografiche relative alla “birra”, che è bevanda alcolica (erroneamente) ricompresa nel citato Allegato I tra i “prodotti alimentari” menzionati nel citato art. 1, n. 1, e non è compresa tra i “prodotti agricoli” di cui all'Allegato I del Trattato CE ed agli artt. 32 (ex 38) e 37 (ex 43) del medesimo, su cui il Consiglio ha fondato i propri poteri nell'emanare il [regolamento n. 2081/92];

- perché l'indicazione “Bayerisches Bier” non soddisfa le condizioni richieste dall'art. 17 del [regolamento n. 2081/92] per poter accedere alla registrazione secondo la procedura semplificata dallo stesso prevista, in quanto tale indicazione, al momento della presentazione della domanda di registrazione, non era in Germania “giuridicamente protetta” né “sancita dall'uso”;

- per invalidità dell'art. 17 del [regolamento n. 2081/92] nella parte in cui

- perché la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell'indicazione “Bayerisches Bier” non è stata debita-

mente considerata né dal Governo tedesco prima di presentare alla Commissione la domanda di registrazione, né dalla Commissione stessa dopo aver ricevuto la domanda, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 6 dicembre 2001, causa C-269/99, Carl Kühne e a., Racc. pag. I-9517);

- perché la domanda di registrazione dell'indicazione «Bayerisches Bier» non è stata presentata tempestivamente dal Governo tedesco, secondo quanto previsto dall'art. 17, n. 1, del [regolamento n. 2081/92] (sei mesi successivamente all'entrata in vigore del regolamento, avvenuta in data 24 luglio 1993), dal momento che la domanda inizialmente presentata dal richiedente prevedeva otto diverse indicazioni, con la possibilità di ulteriori e indefinite variazioni, che confluirono nell'attuale unica indicazione “Bayerisches Bier” solo dopo che il termine finale del 24 gennaio 1994 era da lungo tempo scaduto;

[regolamento n. 2081/1992] ai fini della registrazione a titolo di indicazione geografica protetta, stante il carattere generico di questa indicazione, che ha storicamente designato birra prodotta secondo un particolare metodo di produzione originato in Baviera nel corso del XIX secolo e quindi diffusi nel resto d'Europa ed in tutto il mondo (il cosiddetto “metodo bavarese” a bassa fermentazione), che anche oggi in alcune lingue europee (danese, svedese, finlandese) è termine generico per la birra, e che, in ogni caso, al più può solamente e genericamente indicare «birra prodotta nella Baviera tedesca», di qualsiasi tipologia tra le numerosissime e diversissime esistenti, senza che sia rinvenibile alcun “nesso diretto” (sentenza della Corte di giustizia 7 novembre 2000, causa C-312/98, Warsteiner, Racc. pag. I-9187) tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (birra) e la sua specifica origine geografica (Baviera), né ricorrendo i “casi eccezionali” richiesti dall'art. 2, n. 2, lett. b), del [regolamento n. 2081/92] per consentire la registrazione di un'indicazione geografica comprensiva del nome di un Paese;

Carenza di requisiti sostanziali

- perché l'indicazione “Bayerisches Bier” non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti dall'art. 2, n. 2, lett. b), del

- perché, per quanto detto al paragrafo che precede, l'indicazione “Bayerisches Bier” è un'indicazione “generica”, in quanto tale esclusa dalla

possibilità di registrazione ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del [regolamento n. 2081/92];

IV — Analisi giuridica

A — *Prima questione*

- perché l'indicazione “Bayerisches Bier” non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi dell'art. 14, n. 3, del [regolamento n. 2081/92], dal momento che “Bayerisches Bier”, tenuto conto della “fama, della notorietà e della durata di utilizzazione” dei marchi Bavaria, è “tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto”.

29. Con la sua prima questione, suddivisa in otto sotto-questioni (o motivi di invalidità), la Corte d'Appello di Torino mette in discussione la validità del regolamento n. 1347/2001 sotto il profilo di una possibile violazione dei principi generali di diritto comunitario o delle condizioni, formali o sostanziali, previste nel regolamento n. 2081/92. Le sotto-questioni, concernenti la conformità ai principi generali di diritto comunitario, riguardano il regolamento n. 2081/92, quale fondamento normativo per regolamento n. 1347/2001.

1. Ricevibilità

a) Argomenti principali delle parti

2. In subordine, per il caso di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della questione sub 1), se il [regolamento n. 1347/2001] debba ovvero non interpretarsi nel senso che il riconoscimento della IGP «Bayerisches Bier» ivi contenuto non pregiudichi la validità ed utilizzabilità dei preesistenti marchi di terzi in cui compaia la dizione “Bavaria”.

30. Nel presente procedimento sono state presentate osservazioni scritte dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia (congiuntamente), dalla Bayerischer Brauerbund, dalla Commissione, dal Consiglio, nonché dai governi tedesco, greco, italiano e olandese. Dette parti erano rappresentate all'udienza del 18 settembre 2008, in cui anche il governo ceco ha esposto oralmente le proprie osservazioni. Tale governo ha dichiarato di condividere, per

quanto concerne il merito della prima questione, il parere della Commissione, del Consiglio, della Germania e dell'Italia, tuttavia, al di là di questo, ha concentrato le proprie osservazioni sulla questione della ricevibilità della prima e della seconda questione.

31. La Bayerischer Brauerbund, il Consiglio e i governi ceco, tedesco, greco e italiano sostengono che la questione è irricevibile. Poiché la Bavaria e la Bavaria Italia sono direttamente ed individualmente interessate dal regolamento n. 1347/2001, come risulta chiaramente dal terzo e quarto 'considerando' del medesimo, ma non hanno presentato ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, esse non possono dedurre dinanzi ai giudici nazionali l'illegittimità di detto regolamento. Secondo il Consiglio, dalla registrazione avvenuta in forza di detto regolamento risultava chiaramente che l'utilizzo del marchio «Bavaria» può risultare compromesso. La Bavaria era quindi chiaramente in grado di rendersi conto delle conseguenze di tale registrazione.

32. La Bavaria e la Bavaria Italia, la Commissione e il governo dei Paesi Bassi sostengono, per contro, che la prima questione è ricevibile. Tali parti affermano che la Bavaria e la Bavaria Italia avrebbero potuto nutrire dubbi legittimi sul fatto di essere direttamente ed individualmente interessate dalle disposizioni del regolamento n. 1347/2001, dal momento che gli effetti di siffatto regolamento nei confronti di dette società derivavano dall'applicazione da parte del giudice nazionale, nella causa di cui era investito, degli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/92, i quali hanno lo scopo di

disciplinare la coesistenza di marchi esistenti con le IGP registrate successivamente. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato che la registrazione di cui trattasi non implica automaticamente che il marchio «Bavaria» non possa più essere utilizzato.

b) Valutazione

33. La questione preliminare, sollevata nel caso di specie dal giudice del rinvio nonché da diverse parti, è se la prima questione sollevata, che mette in discussione la validità del regolamento n. 1347/2001, nonché talune disposizioni del regolamento n. 2081/92 su cui esso si fonda, sia irricevibile in considerazione del fatto che la Bavaria e la Bavaria Italia non hanno chiesto l'annullamento del regolamento n. 1347/2001 dinanzi al Tribunale di primo grado nel termine previsto dall'art. 230 CE, pur avendone diritto.

34. Come emerge dalla giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf, una persona fisica o giuridica non può, in linea di principio, contestare indirettamente la validità di un atto di un'istituzione comunitaria per mezzo di un rinvio pregiudiziale se tale persona sarebbe stata legittimata a proporre tale ricorso direttamente in forza dell'art. 230 CE⁷.

⁷ — V. sentenze 9 marzo 1994, causa C-188/92 (Racc. pag. I-833, punti 13-15), nonché 15 febbraio 2001, causa C-239/99, Nachi Europe (Racc. pag. I-1197, punto 36).

35. Tale limitazione della possibilità di impugnare un atto comunitario per mezzo di un rinvio pregiudiziale è volta a preservare il principio della certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione all'infinito. Diversamente, una persona potrebbe eludere il carattere definitivo di un atto comunitario posto a fondamento di una decisione nei suoi confronti anche dopo la scadenza dei termini per esperire un ricorso diretto fissati dall'art. 230 CE, n. 4⁸.

36. Tuttavia, dalla giurisprudenza consolidata risulta in modo chiaro che ad un singolo può essere preclusa la possibilità di eccepire l'illegittimità di un atto comunitario dinanzi al giudice nazionale e di contestarne indirettamente la validità ai sensi dell'art. 234 CE, solo se il suo diritto a chiedere l'annullamento di tale atto ai sensi dell'art. 230 CE era sia evidente che incontestabile⁹.

37. Di conseguenza, poiché la causa in esame concerne un regolamento, la questione è se un ricorso della Bavaria o della Bavaria Italia avverso il regolamento n. 1347/2001 sarebbe stato senz'altro ricevibile, dal momento che le sue disposizioni costituiscono, in realtà, una

decisione che le riguarda direttamente e individualmente.¹⁰

38. A mio parere, ciò non è dimostrato nel caso di specie.

39. Per quanto concerne, in primo luogo, la condizione dell'incidenza diretta¹¹ si deve sottolineare che la questione se, e in quale misura, il regolamento n. 1347/2001 incida sulla situazione giuridica di società e titolari di marchi diversi dalle società che utilizzano la denominazione «Bayerisches Bier», registrata in forza dello stesso regolamento come IGP, dipende di fatto dalla portata della tutela collegata a siffatta registrazione. Di conseguenza, che la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP incida sulla situazione dell'utilizzatore di una denominazione come «Bavaria» dipende sostanzialmente dal fatto che l'uso della denominazione in questione leda la IGP ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 2081/92, o, ove il nome in questione sia tutelato come marchio, ai sensi dell'art. 14 di detto regolamento.

40. La risposta a tale questione non deriva, tuttavia, automaticamente e senz'altro dal regolamento n. 1347/2001 o dal regolamento

8 — V., in tal senso, sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, cit. alla nota 7, punti 16-18; Nachi Europe, cit. alla nota 7, punto 37, nonché 8 marzo 2007, causa C-441/05, Roquette Frères (Racc. pag. I-1993, punto 40).

9 — V., in tal senso, tra l'altro, sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, cit. alla nota 7, punti 24 e 25; Nachi Europe, cit. alla nota 7, punto 37; Roquette Frères, cit. alla nota 8, punti 40 e 41, nonché 12 dicembre 1996, causa C-241/95, Accrington Beef e a. (Racc. pag. I-6699, punto 15).

10 — V. sentenze Roquette Frères, cit. alla nota 8, punto 41, e Nachi Europe, cit. alla nota 7, punto 37.

11 — V., per quanto concerne tale condizione, tra l'altro, sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione (Racc. pag. I-2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

n. 2081/92, come peraltro dimostrato dalla sostanza stessa della causa in esame.

41. In tale contesto è stato inoltre giustamente osservato da alcune delle parti nel presente procedimento che, per quanto riguarda più in particolare l'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, spetta al giudice nazionale decidere se le condizioni previste da detta disposizione siano soddisfatte e se, di conseguenza, l'uso di un marchio come «Bavaria» possa continuare¹².

42. Infine, è quantomeno dubbio — e anche questa è una questione che viene sollevata nel presente procedimento — in quale misura il terzo e il quarto 'considerando' del regolamento possano influire direttamente sulla situazione giuridica della Bavaria.

43. Tenuto conto di quanto precede non si può, a mio parere, affermare che sia pacifico il fatto che la Bavaria sia direttamente interessata dal regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art 230 CE, n. 4.

12 — V. sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97, Gorgonzola (Racc. pag. I-1301, punto 36); v. inoltre paragrafi 156-158 *infra*.

44. Per quanto concerne, in secondo luogo, la condizione che la misura controversa incida individualmente sui ricorrenti, vale a dire che li riguardi, conformemente al «criterio Plaumann», «a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e li identifichi alla stessa stregua dei destinatari»¹³, la fattispecie in esame deve, a mio parere, essere tenuta distinta dalla causa Codorníu, menzionata da diverse parti nel presente procedimento.

45. In primo luogo, diversamente dalla causa Codorníu, in cui era chiaro che le disposizioni comunitarie in questione in tale causa, riservando il diritto di utilizzare la dicitura «crémant» ai produttori di Francia e Lussemburgo, impedivano alla Codorníu di utilizzare il suo marchio «Grand Cremant de Codorníu»¹⁴, è molto meno evidente, nella presente controversia, in quale misura l'IGP «Bayerisches Bier», in particolare, incida sull'uso del marchio «Bavaria» differenziando, di conseguenza, il titolare di siffatto marchio da tutti gli altri operatori ai sensi di detta giurisprudenza.

46. In secondo luogo, e forse cosa più importante, anche se è vero che il marchio «Bavaria» è individuato esplicitamente —

13 — V. sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62 Plaumann/Commissione (Racc. pag. 95, 107); 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu (Racc. pag. I-1853, punto 20) e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677, punto 36).

14 — Sentenza Codorníu, cit. alla nota 13, punti 21 e 22.

accanto al marchio «Høker Bajer» — in quanto menzionato espressamente nel terzo e quarto 'considerando' del regolamento controverso, si deve tenere conto a mio parere, anche dell'aspetto sostanziale di detto riferimento, che è, precisamente, una dichiarazione secondo cui il marchio 'Bavaria' non verrebbe pregiudicato dalla registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP.

47. Ne consegue che la Bavaria e la Bavaria Italia potevano, a mio avviso, nutrire dubbi legittimi sul fatto di essere direttamente ed individualmente interessate dal regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, e non appare manifesto che un ricorso da essa proposto ai sensi dell'art 230 CE sarebbe stato ricevibile¹⁵.

48. Ritengo pertanto che la prima questione pregiudiziale sia ricevibile.

15 — Devo aggiungere che, qualora la Corte concludesse che, nel contesto fattuale e normativo della causa in esame, in cui lo stesso regolamento in questione sembra suggerire che la registrazione potrebbe non ledere la Bavaria, quest'ultima avrebbe nondimeno dovuto presentare ricorso per annullamento e qualora la Corte assumesse, di conseguenza, una posizione relativamente restrittiva con riferimento alla ricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale sulla validità, ciò potrebbe avere l'effetto di incoraggiare azioni di annullamento «preventive» superflue, ad esempio da parte di titolari di marchi, che non sarebbero nell'interesse di un'efficace amministrazione della giustizia comunitaria.

2. Nel merito

a) Prima sotto-questione, concernente il fondamento normativo del regolamento n. 2081/92

49. Con tale questione, il giudice del rinvio solleva dubbi sulla legittimità del regolamento n. 2081/92, dato che riguarda la birra. Poiché la birra è una bevanda alcolica, non può essere qualificata come «prodotto alimentare», come è qualificata in detto regolamento e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento. Il giudice del rinvio si interroga inoltre sulla legittimità del regolamento n. 2081/92 alla luce del fatto che, dal momento che la birra non è tra i «prodotti agricoli» figuranti nell'allegato I al Trattato CE, gli artt. 32 CE e 37 CE non costituiscono opportuni fondamenti normativi per l'adozione di detto regolamento.

i) Principali argomenti delle parti

50. Il governo dei Paesi Bassi, la Bavaria e la Bavaria Italia condividono i dubbi espressi nella prima sotto-questione. La Bavaria e la Bavaria Italia sostengono che l'inclusione della birra tra i «prodotti alimentari» è arbitraria ed errata e che la birra avrebbe dovuto essere esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92, tanto quanto il vino è stato escluso ai sensi dell'art. 1, n. 1, secondo comma del medesimo. Essi

aggiungono che la birra non è considerata dai regolamenti nn. 2081/92 e 1347/2001 solo indirettamente. Secondo la Bavaria e la Bavaria Italia, la natura giuridica delle IGP come vero e proprio diritto di proprietà intellettuale rendeva necessario fondare il regolamento n. 2081/92 non sull'art. 37 CE, ma sull'art. 308 CE e/o sugli artt. 94 CE e 95 CE.

51. La Bayerischer Brauerbund, la Commissione e il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano, contestano l'interpretazione suggerita dal giudice del rinvio e sostengono che l'art. 37 CE costituisce il fondamento normativo corretto per l'adozione del regolamento n. 2081/92. Inoltre e, più in generale, il governo italiano si oppone al fatto che la legittimità del regolamento n. 2081/92 possa essere messa in discussione al fine di contestare la legittimità del regolamento n. 1347/2001.

52. Secondo il governo tedesco e il Consiglio, la birra è un prodotto alimentare ove si tenga conto della definizione di «prodotti alimentari» esposta nell'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002¹⁶. Il governo tedesco sostiene inoltre, come il governo italiano, che un'interpretazione sistematica del regolamento n. 2081/92 mostra che l'esclusione di vino e liquori dal suo ambito di applicazione si fonda

su ragioni diverse e che non è necessario escludere tutte le bevande alcoliche.

53. La Bayerischer Brauerbund, la Commissione e il Consiglio, nonché i governi tedesco e italiano, sostengono inoltre che la finalità principale o fondamentale del regolamento n. 2081/92 è quella prevista nell'art. 37 CE e che, secondo la giurisprudenza della Corte, questa è la disposizione da utilizzare come fondamento normativo.

ii) Valutazione

54. In primo luogo, la tesi secondo cui la birra non deve essere considerata un «prodotto alimentare» e non potrebbe, pertanto, essere compresa come tale nell'allegato I del regolamento n. 2081/92, dev'essere respinta. Tale tesi non solo è contraddetta dall'importante ruolo tradizionalmente svolto dalla birra, come sottolineato dal governo ceco all'udienza, nella gastronomia e nelle abitudini alimentari di diversi Stati membri; come hanno osservato il governo tedesco e il Consiglio, la birra sembra anche corrispondere, ad esempio, alla definizione di «prodotto alimentare» contenuta nell'art. 2 del regolamento n. 178/2002, ai sensi della quale per «alimento» o «prodotto alimentare» si intende «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non

¹⁶ — Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002 L 31, pag. 1).

trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».

scono al conseguimento di uno o più degli scopi della politica agricola comune indicati nell'art. 33 del Trattato¹⁷.

55. In secondo luogo, si deve sottolineare che, dal fatto che, come specificato nell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2081/92, il legislatore comunitario abbia deciso di escludere i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose dall'ambito di applicazione di detto regolamento, non si può dedurre che esso fosse incompetente ad includere qualsivoglia bevanda alcolica o, più in particolare, la birra, nell'ambito di applicazione di detto regolamento. Come risulta chiaramente dall'ottavo 'considerando' del regolamento n. 2081/92, vini e bevande spiritose non sono state incluse nel regolamento con la motivazione che tali bevande erano già oggetto di una normativa comunitaria specifica, che mira a stabilire un grado di protezione più elevato.

57. Sempre in conformità ad una giurisprudenza consolidata, se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante¹⁸.

58. In modo analogo, la Corte ha osservato che, in un contesto paragonabile a quello della causa in esame, allorché un atto normativo contribuisca al perseguimento di uno o più obiettivi della politica agricola comune enunciati all'art. 33 CE, esso deve essere adottato in forza dell'art. 37 CE anche se, oltre ad essere applicabile sostanzialmente ai prodotti menzionati nell'allegato al Trattato cui fa riferimento tale articolo, esso comprende anche altri prodotti non elencati in detto allegato¹⁹.

56. Per quanto concerne, in terzo luogo, il ricorso all'art. 37 CE quale fondamento normativo nonostante il fatto che la birra non sia uno dei prodotti agricoli menzionati nell'allegato I del Trattato CE, dalla giurisprudenza consolidata risulta che siffatto articolo costituisce il fondamento appropriato per tutte le normative concernenti la produzione e la vendita dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, le quali contribui-

17 — V., in tal senso, sentenze 23 febbraio 1988, causa 68/86 Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 855, punto 14); 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905, punto 19); 16 novembre 1989, causa C-131/87, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 3743, punto 28); nonché sentenza 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-2265, punto 133).

18 — V., tra l'altro, sentenze 29 aprile 2004, causa C-338/01, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-4829, punto 55); 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-939, punti 19 e 21); nonché sentenza 30 gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-779, punto 59).

19 — V., in tal senso, sentenze 16 novembre 1989, causa C-11/88, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 3799, punto 15), e Regno Unito/Commissione, cit. alla nota 17, punti 133 e 134.

59. Sotto tale profilo risulta che il regolamento n. 2081/92 poteva validamente essere adottato in forza dell'art. 37 CE, nella misura in cui è evidente che esso comprende principalmente prodotti figuranti nell'allegato I del Trattato e solo un numero limitato di altri prodotti, come la birra, che non sono menzionati nell'allegato. Di conseguenza, il fatto che il regolamento si riferisca anche alla birra, che non è menzionata nell'allegato I del Trattato, a mio parere non mette in discussione, di per sé, la scelta dell'art. 37 CE quale fondamento normativo, in particolare poiché la birra costituisce un prodotto la cui produzione e vendita contribuiscono in maniera evidente al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune.

60. Ritengo pertanto che la censura di invalidità concernente il fondamento normativo del regolamento n. 2081/92 sia infondata.

b) Seconda sotto-questione, concernente la validità dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92

61. Con la seconda sotto-questione, il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, se l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 — in virtù del quale è stato approvato il regolamento n. 1347/2001 — sia nullo dal momento che la procedura accelerata di registrazione che esso ha istituito è una chiara violazione dei

principi di trasparenza e di certezza giuridica, non prevedendo alcun diritto di opposizione per gli operatori economici interessati.

i) Principali argomenti delle parti

62. Secondo il governo dei Paesi Bassi, la Bavaria e la Bavaria Italia, i motivi di invalidità menzionati nella seconda sotto-questione sono fondati.

63. La Bavaria e la Bavaria Italia segnalano la differenza tra l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 e l'art. 7 di detto regolamento, che prevede espressamente il diritto di opposizione alla procedura di registrazione normale. La formulazione del tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 692/2003 riconosce implicitamente la nullità dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92. Inoltre, la giurisprudenza Kühne²⁰ non è a loro parere applicabile nella fattispecie, nella misura in cui in detta causa i terzi interessati avevano potuto rivestire un ruolo attivo nella procedura nazionale, in conformità alla quale il governo tedesco aveva proposto la domanda di registrazione.

20 — Sentenza 6 dicembre 2001, causa C-269/99 (Racc. pag. I-9517).

64. La Bayerischer Brauerbund, la Commissione e il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano contestano l'interpretazione proposta dal giudice del rinvio. In sostanza, essi sostengono che, sebbene l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non prevedesse un diritto di opposizione sul modello dell'art. 7, resta il fatto che i terzi interessati sono liberi di sollevare le loro obiezioni dinanzi alle autorità degli Stati membri, che possono quindi comunicarle al comitato di regolamentazione istituito ai sensi dell'art. 15 del regolamento, come è accaduto d'altronde nella causa in esame. Essi sottolineano, inoltre, che la ragione fondamentale per abrogare l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 era il fatto che esso era stato originariamente concepito come provvisorio ed aveva esaurito i propri effetti.

65. La Commissione e il Consiglio rilevano che la legittimità dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 è stata riconosciuta dalla Corte in diverse occasioni e che la procedura stabilita in tale disposizione non è tale da portare all'esame non accurato dei requisiti sostanziali della registrazione — piuttosto il contrario, come appare dalla causa in esame. Essi aggiungono che nel tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 692/2003 ci si limita a esporre talune riflessioni in merito alle difficoltà che sorgono in conseguenza dell'assenza di qualsiasi diritto di opposizione ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92: esso non mette, tuttavia, in discussione, la legittimità di detta disposizione.

ii) Valutazione

66. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, nonché dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia, si può dedurre dalla giurisprudenza Kühne²¹ che la procedura di registrazione semplificata prevista dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non è stata considerata illegittima dalla Corte a motivo del fatto che — contrariamente a quanto avviene nella procedura normale, dove è applicabile l'art. 7 di detto regolamento — non consentiva a terzi di opporsi ad una registrazione prevista.

67. In quel caso la Corte ha osservato che, nonostante il riferimento al fatto che la procedura di registrazione semplificata non prevedeva il diritto a favore di terzi di opporsi ad una registrazione prevista, l'applicazione di detta procedura era legittima anche qualora terzi avessero sollevato obiezioni, a livello nazionale, in merito alla registrazione della designazione di cui trattasi²². In tale contesto, la Corte ha inoltre confermato che è in effetti a livello nazionale che devono essere prese in considerazione eventuali obiezioni di terzi che ritengano i propri diritti violati dalla registrazione o dalla domanda di registrazione²³.

68. A tale riguardo, come sostenuto dal governo tedesco, le parti interessate di altri Stati membri avevano inoltre la possibilità di

²¹ — Cit. alla nota 20.

²² — V., in tal senso, in particolare, punti 35 e 40 della sentenza.

²³ — V., in tal senso, punti 41, 57 e 58 della sentenza.

sollevare obiezioni dinanzi alle competenti autorità tedesche — o al proprio Stato membro — con riferimento alla registrazione dell'IGP di cui trattasi, sebbene la legittimità della domanda di procedura semplificata non sia, per contro, come si può dedurre dalla causa Kühne, subordinata alla condizione che i terzi esercitino di fatto tale possibilità ²⁴.

legittima o meno, non dipende da una eventuale indicazione in tal senso da parte del legislatore comunitario nel preambolo di un atto comunitario che modifica siffatta disposizione.

69. Inoltre, dalle informazioni messe a disposizione della Corte risulta che, nel contesto del processo normativo che porta all'adozione del regolamento n. 1347/2001, la Bavaria ha di fatto potuto portare la Commissione a conoscenza della propria tesi tramite le autorità dei Paesi Bassi e presentare osservazioni dettagliate a tale proposito.

71. Pertanto, il motivo con il quale si deduce l'invalidità dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 è infondato.

c) Terza, quarta e quinta sotto-questione, concernenti l'eventuale carenza di requisiti formali

70. Per quanto riguarda poi l'abolizione della procedura semplificata da parte del regolamento n. 692/2003 e per quanto concerne il tredicesimo 'considerando' di detto regolamento, che fa riferimento a tale abolizione, concordo con il Consiglio e con la Commissione sul fatto che detto 'considerando' non costituisce un «riconoscimento», da parte del legislatore comunitario, che la procedura semplificata così abolita fosse illegittima. Innanzitutto, detto 'considerando' può essere semplicemente interpretato come un riconoscimento del fatto che siffatta procedura solleva questioni di certezza del diritto e trasparenza, il che non significa che sia illegittima per tale ragione. In secondo luogo e ad ogni buon conto, se una disposizione di diritto comunitario derivato, quale l'art. 17 del regolamento n. 2081/92, sia effettivamente

72. Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l'indicazione «Bayerisches Bier» soddisfaceva le condizioni per la domanda di procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, vale a dire, se — al momento della presentazione della domanda di registrazione — l'indicazione in questione era «giuridicamente protetta» o «sancita dall'uso» nello Stato membro che aveva presentato la domanda. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1347/2001 sia nullo, atteso che la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell'IGP «Bayerisches Bier» non è stata debitamente considerata né dal Governo, né dalla Commissione e che la domanda di registrazione dell'indicazione non è stata presentata tempestivamente.

²⁴ — V. punto 40 della sentenza.

i) Principali argomenti delle parti

73. Il governo dei Paesi Bassi, nonché la Bavaria e la Bavaria Italia, sostengono che nessuna delle condizioni richieste dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92 era soddisfatta e che il regolamento n. 1347/2001 è nullo per i motivi indicati dal giudice del rinvio.

74. Per quanto concerne la condizione che la denominazione sia «giuridicamente protetta», la Bavaria e la Bavaria Italia rilevano che, al momento della domanda di registrazione, non esisteva, in Germania, un sistema che fornisse specificamente una protezione giuridica delle indicazioni geografiche. Su tale punto, essi precisano che né le norme sulla concorrenza sleale, né i marchi collettivi registrati a nome della Bayerischer Brauerbund possono essere considerati come protezione giuridica nel senso dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 — e lo stesso dicasi per quanto concerne gli accordi bilaterali per la protezione di indicazioni geografiche sottoscritti tra Germania e Francia (1960), Italia (1963), Grecia (1964), Svizzera (1967) e Spagna (1970)²⁵.

75. Per quanto concerne la condizione che la denominazione sia «sancita dall'uso», la Bavaria e la Bavaria Italia sostengono che l'indicazione «Bayerisches Bier» non ha mai designato un prodotto specifico: al contrario, essa denota qualsiasi tipo di birra prodotto in Baviera, sebbene le caratteristiche di dette birre siano molto eterogenee.

76. La Bavaria e la Bavaria Italia sostengono inoltre che, tenuto conto delle dichiarazioni rese a sostegno della registrazione e delle osservazioni nel merito in esse contenute, era evidente che la domanda di registrazione era infondata e che, di conseguenza, la verifica, effettuata sia dal governo tedesco, sia dalla Commissione, del fatto che le condizioni di cui al regolamento n. 2081/92 fossero soddisfatte, era viziata da errore manifesto. A tal proposito, la Bavaria e la Bavaria Italia affermano che la domanda iniziale faceva generico riferimento a tutti i tipi di birra prodotti in Baviera, senza operare distinzioni con riferimento ad altre birre e che la motivazione fornita nel regolamento n. 1347/2001 è inadeguata.

77. Da ultimo, la Bavaria e la Bavaria Italia sostengono che le modifiche alla domanda di registrazione, effettuate successivamente al termine finale previsto nell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, sono determinanti e che, pertanto, si può concludere che l'applicazione non è stata presentata tempestivamente.

25 — Francia: BGBl. 1961 II, pag. 23 (Convenzione 8 marzo 1960, United Nations Treaty Series (UNTS) 1969 II n. 2064, vol. 747, pag. 2); Italia: BGBl. 1965 II, pag. 157 (Convenzione 23 luglio 1963, United Nations Treaty Series (UNTS) 1967 II n. 1815); Grecia: BGBl. 1965 II, pag. 177 (Convenzione 16 aprile 1964, United Nations Treaty Series (UNTS) 1972 II n. 564, vol. 609, pag. 27); Svizzera: BGBl. 1969 II, pag. 139 e BGBl. 1965 II, pag. 157 (Convenzione 7 marzo 1967); e Spagna BGBl. 1972 II, pag. 110 (Convenzione 11 settembre 1970, United Nations Treaty Series (UNTS) 1995 II n. 492, vol. 992, pag. 87).

78. La Bayerischer Brauerbund, la Commissione, il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano essenzialmente ritengono, al contrario, che le condizioni sancite dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatte nel caso in esame, avuto riguardo agli accordi bilaterali sopra menzionati e ai documenti prodotti dalle autorità tedesche. Il Consiglio e il governo italiano sostengono che, ad ogni buon conto, spetta agli Stati membri valutare se l'indicazione fosse giuridicamente protetta o sancita dall'uso. In secondo luogo, gli argomenti attinenti all'esame delle condizioni di registrazione dell'IGP e alla scadenza del termine per presentare domanda di registrazione sono infondati, dal momento che la domanda è stata esaminata con tutta la necessaria attenzione e la domanda di registrazione è stata presentata tempestivamente. A tal proposito, la Commissione rileva che gli elementi sostanziali del disciplinare figuranti nell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92 non sono mai stati modificati.

80. Per quanto concerne le modifiche successive alla domanda originale menzionate dal giudice del rinvio e lo scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità tedesche, che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di sei mesi, si deve al riguardo rammentare che la Corte ha osservato, nella sentenza Kühne, la quale concerneva anch'essa una domanda depositata dal governo tedesco, che «contrariamente all'art. 5 del regolamento n. 2081/92, il quale prevede espressamente che, nell'ambito del procedimento normale, la domanda di registrazione sia accompagnata dal disciplinare, l'art. 17 dello stesso regolamento si limita ad imporre agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare». Ha concluso che, in siffatte circostanze, l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 «non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare inizialmente presentato comporterebbe l'applicazione del procedimento normale»²⁶.

ii) Valutazione

79. Per quanto concerne la questione del rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, che deve essere presa in esame per prima, si deve innanzitutto notare che non vi è dubbio sul fatto che la domanda originale sia stata presentata dal governo tedesco alla Commissione in data 20 gennaio 1994, e quindi anteriormente alla scadenza di detto termine il 26 gennaio 1994.

81. Di conseguenza, in quel caso, la Corte ha dichiarato che le modifiche di cui trattavasi²⁷, apportate dopo la scadenza termine di sei mesi, non rendevano illegittima la domanda di procedura semplificata²⁸.

26 — V. sentenza Kühne, cit. alla nota 20, punto 32.

27 — Le modifiche in parola concernevano una richiesta di registrazione come indicazione geografica, anziché come denominazione d'origine, una modifica della zona geografica presa in considerazione ed una modifica della percentuale ammessa di materia prima proveniente dall'esterno di questa zona. V., in tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in tale causa, cit. alla nota 20, paragrafi 40 e 44.

28 — V. punti 33 e 34 della sentenza.

82. Sotto tale profilo, e tenendo presente il grado di precisione e completezza che ci si può realisticamente attendere dagli Stati membri per quanto concerne la domanda iniziale da presentare entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, non sembra che le modifiche alla domanda di registrazione e i documenti complementari nonché le informazioni forniti dal governo tedesco nella fattispecie e concernenti, in particolare, le varietà di birra interessate dalla domanda, abbiano mutato sostanzialmente l'oggetto della domanda iniziale, in modo tale da rendere illegittima la procedura di registrazione.

83. A tal proposito si noti, in particolare, che gli elementi sostanziali del disciplinare, come la denominazione del prodotto, l'indicazione geografica «Bayerisches Bier», la descrizione del prodotto e la definizione dell'area geografica, sono rimasti invariati durante la procedura di registrazione.

84. Concludo, pertanto, che la domanda di registrazione dell'indicazione «Bayerisches Bier» non è da considerarsi effettuata al di fuori del termine impartito dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92.

85. Al fine di valutare se gli altri motivi sollevati dal giudice del rinvio e concernenti il rispetto dei requisiti formali della procedura semplificata siano fondati, è opportuno richiamare la ripartizione delle competenze e degli obblighi nel sistema di registrazione

previsto dal regolamento n. 2081/92 tra lo Stato membro in questione, da un lato, e la Commissione dall'altro, enunciata dalla Corte nella sentenza Kühne²⁹.

86. In base a tale sistema, che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento normale o da un procedimento semplificato, spetta allo Stato membro interessato verificare se la domanda di registrazione sia giustificata alla luce delle condizioni fissate dal regolamento n. 2081/92 e, qualora ritenga che i requisiti di detto regolamento siano soddisfatti, trasmetterla alla Commissione. La Commissione svolge quindi soltanto un «semplice esame formale» per verificare se tali requisiti siano soddisfatti³⁰.

87. La Corte ha osservato che tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega, in particolare, con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato³¹.

29 — Cit. alla nota 20, punti 50-54.

30 — V. sentenza Kühne, cit. alla nota 20, punto 52.

31 — V. punto 53 di detta sentenza.

88. In tale contesto, laddove il giudice del rinvio fa innanzitutto riferimento alla possibilità che il governo tedesco non abbia verificato adeguatamente, prima di presentare la domanda, se i requisiti per la registrazione dell'indicazione «Bayerisches Bier» fossero soddisfatti, è sufficiente rilevare che è compito del giudice nazionale statuire sulla legittimità della domanda di registrazione³².

89. Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se nella fattispecie la Commissione abbia svolto correttamente il suo compito di verificare che i requisiti di registrazione previsti dal regolamento n. 2081/92 fossero soddisfatti, occorre precisare che non esiste alcun indizio nel fascicolo, in generale, del fatto che la Commissione non abbia adempiuto l'obbligo di effettuare i necessari esami formali. Al contrario, come giustamente sottolineano la Commissione e il Consiglio, risulta che l'indicazione di cui trattasi sia stata registrata solo dopo una lunga procedura durata sette anni e a seguito di un'ampia discussione e valutazione della questione se i vari requisiti di registrazione fossero soddisfatti nella fattispecie. A tale riguardo, occorre inoltre precisare che il primo 'considerando' del regolamento n. 1347/2001 stesso indica che sono state richieste informazioni complementari al fine di assicurare che la registrazione di «Bayerisches Bier» fosse conforme agli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92.

90. A mio parere, pertanto, la critica generale secondo la quale la questione del rispetto dei requisiti per la registrazione a norma

dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non è stata debitamente considerata è chiaramente infondata.

91. Per quanto concerne, infine, la questione con la quale il giudice del rinvio si chiede se l'indicazione «Bayerisches Bier» fosse una denominazione «giuridicamente protetta» o «sancita dall'uso» come previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, si deve ribadire che spetta alle competenti autorità degli Stati membri in questione effettuare detta valutazione, in base alla quale la Commissione può procedere alla registrazione dell'indicazione, a meno che tale valutazione appaia viziata da un errore manifesto³³.

92. A tale riguardo, nel caso di specie si deve rilevare che, nei limiti in cui la Bavaria e la Bavaria Italia sostengono che in Germania non esisteva un sistema che fornisse specificamente una protezione giuridica delle indicazioni geografiche, o quantomeno un sistema con effetto o finalità paragonabili, gli argomenti da esse sollevati sono, a mio parere, fondati su un'interpretazione inesatta o, quanto meno, troppo restrittiva dell'art. 17, n. 1 del regolamento n. 2081/92. Deve essere

32 — V., in tal senso, sentenza Kühne, cit. alla nota 20, punti 57 e 58.

33 — V., in tal senso, sentenza Kühne, cit. alla nota 20, in particolare, punto 60.

tenuto in considerazione il fatto che, all'epoca in cui è entrato in vigore il sistema di protezione istituito dal regolamento n. 2081/92, in diversi Stati membri, tra cui la Germania, non esisteva un sistema di questo tipo per la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche³⁴. I concetti di «denominazioni giuridicamente protette» e «sancite dall'uso» non devono pertanto essere interpretati in maniera restrittiva, in quanto qualsiasi interpretazione deve avere come risultato il fatto di consentire ai diversi Stati membri di presentare domanda per la registrazione di denominazioni e indicazioni ai sensi della procedura semplificata, malgrado le loro diverse tradizioni giuridiche.

parere, può essere validamente tratta o, ad ogni buon conto, può essere tratta senza commettere un errore manifesto. Occorre aggiungere, a tale proposito, che la protezione giuridica e l'uso di una denominazione non sono necessariamente concetti che si escludono a vicenda, in particolare in quanto l'uso di una denominazione, in taluni sistemi, può perfino costituire un requisito per l'ottenimento di protezione giuridica.

93. Detto questo, concordo con il governo tedesco che i cinque accordi bilaterali per la protezione dell'indicazione «Bayerisches Bier» menzionati nella domanda di registrazione sarebbero, di per sé, sufficienti ad istituire, in Germania, una tutela giuridica di tale denominazione ai fini della domanda nell'ambito della procedura semplificata.

95. Risulta quindi che la Commissione poteva giustamente ritenere che l'indicazione «Bayerisches Bier» soddisfacesse i requisiti consistenti nell'essere giuridicamente protetta o sancita dall'uso, in modo da giustificare la registrazione ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92.

94. Inoltre, sembra, in ogni caso, che la Commissione abbia dedotto da siffatti accordi, nonché dall'esistenza di diverse etichette di birra contenenti la denominazione «Bayerisches Bier» e da talune pubblicazioni ad essa presentate dal governo tedesco, che detta denominazione fosse sancita dall'uso, una conclusione che, a mio

96. Di conseguenza, si deve constatare che i motivi indicati dal giudice del rinvio con riferimento ad una possibile carenza di requisiti formali per l'applicazione della procedura semplificata ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 sono infondati.

34 — V. sentenza Kühne, cit. alla nota 20, punto 33; v. inoltre, in tale contesto, sentenza 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca/Commissione (Racc. pag. I-9115, punto 98).

d) Sesta e settima sotto-questione, concernenti la possibile carenza dei requisiti sostanziali stabiliti dagli artt. 2, n. 2, lett. b, 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92

97. Con dette sotto-questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP possa essere nulla nella misura in cui si tratta, in realtà, di un «termine generico», che non presenta alcun «nesso diretto», nel significato di cui alla sentenza Warsteiner³⁵, tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e la sua origine specifica (Baviera), con la conseguenza che non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti dagli artt. 2, n. 2, lett. b, 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92.

i) Principali argomenti delle parti

98. Secondo il governo dei Paesi Bassi, la Bavaria e la Bavaria Italia, i motivi di invalidità sollevati con dette sotto-questioni sono fondati.

99. La Bavaria e la Bavaria Italia sostengono, innanzitutto che, dal momento che la Baviera è un paese, la registrazione di un'IGP con la

stessa denominazione in circostanze in cui non sussista un fattore speciale che giustifichi tale fatto costituisce una violazione dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92. In secondo luogo, non vi è alcun nesso diretto tra una qualità, la reputazione o un'altra caratteristica della birra in questione e la sua origine geografica in Baviera.

100. La Bavaria e la Bavaria Italia sostengono poi che il carattere generico dell'indicazione «Bayerisches Bier» è il risultato dell'impiego diffuso del metodo di produzione bavarese a bassa fermentazione. Uno dei modi in cui la veridicità di tale affermazione viene corroborata è attraverso l'uso della parola «Bavaria», o delle sue traduzioni in altre lingue, come elemento di denominazioni, marchi ed etichette di società in tutto il mondo, inclusa la Germania, e come sinonimo di birra in almeno tre Stati membri (Danimarca, Svezia e Finlandia).

101. La Bayerischer Brauerbund, la Commissione e il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano contestano l'interpretazione proposta dal giudice del rinvio.

102. Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni stabilite dall'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, la Commissione

³⁵ — Sentenza 7 novembre 2000, causa C-312/98, (Racc. pag. II-9187).

sostiene, in primo luogo, che spetta allo Stato membro interessato verificare che dette condizioni siano soddisfatte, essendo i controlli effettuati dalla Commissione e dal Consiglio marginali e limitati alla conferma dell'assenza di un errore manifesto.

ii) Valutazione

103. Ad ogni buon conto, come sostenuto dalla Bayerischer Brauerbund, dalla Commissione, dal Consiglio e dai governi tedesco e italiano, ai sensi del regolamento n. 1347/2001 il fattore determinante che giustifica la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP non era tanto la qualità della birra, o qualche altra caratteristica, ma la sua reputazione. Inoltre, è evidente che «paese» si riferisce ad uno Stato membro o ad un paese terzo, ma non ad una regione.

104. Per quanto concerne il carattere generico del termine, dette parti intervenienti ritengono che non vi sia nulla, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che invalidi il ragionamento di cui ai 'considerando' del regolamento n. 1347/2001. Il governo italiano aggiunge che si tratta di una questione che può essere sollevata solo nel corso della procedura di registrazione e che, in ogni caso, la Bavaria e la Bavaria Italia non sono riuscite a dimostrare che, al momento della presentazione della domanda di registrazione, l'indicazione era divenuta generica. La Bayerischer Brauerbund sostiene che si tratta di una questione di fatto, la cui valutazione si situa al di fuori dell'ambito delle competenze della Corte nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Il governo tedesco si riferisce nuovamente agli accordi bilaterali di cui al punto 74 *supra*, per dimostrare che l'indicazione non è generica.

105. Occorre rilevare innanzitutto che, sebbene la registrazione in base alla procedura semplificata presupponga che il nome in questione soddisfi i requisiti sostanziali del regolamento n. 2081/92, che derivano dalla definizione del concetto di indicazione geografica stabilita dall'art. 2, n. 2, lett. b), di detto regolamento e dal divieto di registrazione di denominazioni generiche o divenute tali sancito dagli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, di detto regolamento³⁶, e sebbene la Commissione abbia il dovere di verificare prima della registrazione che la denominazione sembri soddisfare tali requisiti³⁷, il sindacato giurisdizionale del merito di tali questioni deve nondimeno restare limitato a taluni aspetti.

106. Siffatte limitazioni derivano, da un lato, dal fatto che, come menzionato sopra, il dovere della Commissione di verificare il rispetto dei requisiti sostanziali del regolamento n. 2081/92 può a sua volta, in quanto

36 — V., in tal senso, tra l'altro, sentenza 16 marzo 1999, cause C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca, Germania e Francia/Commissione (Racc. pag. I-1541, punto 92).

37 — V., a tal proposito, paragrafo 86 *supra*, nonché sentenza Danimarca, Germania e Francia/Commissione, cit. alla nota 36, in particolare punto 54.

conseguenza della ripartizione delle competenze tra lo Stato membro interessato e la Commissione, essere limitato nella misura in cui detta verifica richiede conoscenze approfondite di elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato³⁸.

107. D'altro lato, nella misura in cui spetta in effetti alla Commissione effettuare la necessaria valutazione di conformità ai requisiti sostanziali per la registrazione, occorre osservare che, essendo chiaro che detta valutazione può comportare determinazioni complesse e delicate sotto il profilo fattuale — il che è particolarmente vero per quanto riguarda la questione se un termine sia o meno utilizzato in modo generico negli Stati membri — alla Commissione deve essere, in effetti, accordato un certo margine discrezionale³⁹.

108. In tale contesto, non ritengo che i punti sollevati dal giudice del rinvio per quanto riguarda i requisiti sostanziali del regolamento n. 2081/92 dimostrino che la registrazione della denominazione «Bayerisches Bier» per mezzo del regolamento n. 1347/2001 debba essere considerata illegittima.

109. Per quanto riguarda la conformità all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, detto articolo impone, innanzitutto, l'esistenza di un nesso diretto tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e la sua specifica origine geografica⁴⁰.

110. A tale riguardo, come chiarito dalla Commissione e dal Consiglio, la decisione di registrare la denominazione «Bayerisches Bier» come IGP era basata, in conformità al disciplinare presentato, principalmente sulla reputazione attribuita in generale, a loro parere, alla birra originaria della Baviera.

111. La Commissione ha apparentemente ritenuto che la particolare reputazione della birra prodotta in Baviera, all'epoca della registrazione, fosse radicata nella lunga tradizione di produzione della birra in Baviera e nelle misure ivi adottate precocemente al fine di garantire una certa qualità della produzione, come dimostrato, ad esempio, dalla legge tedesca di purezza della birra (*Reinheit-sgebot*), risalente al 1516. Siffatta conclusione potrebbe, a mio parere, essere legittima.

38 — V. in tal senso paragrafi 85-87 *supra*, e sentenza Kühne, cit. alla nota 20, punti 50-54 e 59 e segg.

39 — V. in tal senso, la giurisprudenza in diverse aree di diritto comunitario, concernente l'esercizio di competenze da parte delle istituzioni comunitarie in questioni riguardanti complesse valutazioni di ordine economico e/o sociale: tra l'altro, sentenze 14 dicembre 2000, causa C-99/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I-11535, punto 26); 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-7235, punto 49); 12 marzo 2002, cause riunite C-27/00 P e C-122/00, Omega Air (Racc. pag. I-2569, punto 65); 12 ottobre 2004, causa C-87/00, Nicoli/Eridania (Racc. pag. I-9357, punto 37); 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I-3679, punto 83); nonché sentenza 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-135, punto 34).

40 — V. sentenze Warsteiner, cit. alla nota 35, punto 43, e 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I-2343, punto 35).

112. Nella misura in cui il giudice del rinvio ha inoltre osservato che non esiste attualmente sul mercato alcun prodotto denominato «Bayerisches Bier», che presenti siffatto nesso diretto con la propria origine, ma esiste piuttosto una vasta gamma di birre di tipi diversi, che hanno in comune il solo fatto di essere prodotte da birrifici in Baviera, siffatta obiezione sembra essere fondata su una concezione erronea della natura di una IGP e su un certo grado di confusione tra il concetto di IGP e quello di marchio. Ciò che è decisivo ai fini della registrazione di una IGP non è se la qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche di un determinato tipo o marca di birra siano attribuibili alla sua origine geografica, ma se un tale nesso possa essere stabilito tra la bevanda «birra» e l'origine geografica in questione. Allo stesso modo, le IGP non sono volte a differenziare un prodotto o produttore specifico, ma possono essere utilizzate da tutti i produttori e con riferimento a tutti i prodotti, in questo caso tutti i tipi di birra, che provengono dall'area geografica in questione e che soddisfano il relativo disciplinare.

113. In secondo luogo, la definizione di indicazione geografica di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92 prevede che detta indicazione contenga «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese».

114. Vero è che potrebbe ancora essere eccezionalmente possibile registrare l'IGP in questione anche se la Baviera dovesse essere considerata un «paese», tuttavia ritengo che tale tesi, sostenuta dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia, nonché dal governo dei Paesi Bassi,

debba essere respinta. La Baviera è un Land, quindi una delle entità federali dello Stato federale tedesco e, come tale, non è appropriato - essendo evidente che la Germania è un paese - trattare la Baviera come se fosse a sua volta un «paese» ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92. Di conseguenza, ai sensi di tale disposizione la Baviera dovrebbe piuttosto essere considerata una «regione» - una regione, si può aggiungere, dotata in un'identità culturale particolarmente forte e di tradizioni particolari, in cui anche la birra riveste un ruolo fondamentale.

115. Pertanto, dagli argomenti cui fa riferimento il giudice del rinvio non risulta che la registrazione di «Bayerisches Bier» non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92.

116. Per quanto concerne la questione se l'indicazione «Bayerisches Bier» avrebbe dovuto essere considerata termine generico ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92, va ricordato che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, al fine di valutare la genericità di una denominazione occorre «prendere in considerazione (...) i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto,

il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all'interno e al di fuori del detto Stato membro, l'esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria»⁴¹.

117. Per quanto concerne, più specificamente, l'argomento esaminato dal giudice del rinvio, secondo il quale l'indicazione in questione era storicamente usata per designare — fin dal diciannovesimo secolo — un particolare metodo di produzione a bassa fermentazione, originario della Baviera, e poi si è diffusa in tutta Europa, si deve rilevare, innanzitutto, che anche se così fosse, proprio come una denominazione che collega originariamente dei prodotti ad una determinata regione può diventare generica nel corso del tempo, è possibile che termini precedentemente generici vengano nuovamente utilizzati come indicazione geografica di un prodotto, come è successo, secondo la Commissione e il Consiglio, nel caso di «Bayerisches Bier» dopo il 1940.

118. A tale riguardo, inoltre, come ha rilevato la Commissione e come risulta anche dal quinto 'considerando' del regolamento n. 1347/2001, la Commissione ha invitato tutti gli Stati membri a presentare informazioni per quanto riguarda l'uso della denominazione «Bayerisches Bier», o di parti di essa,

al fine di valutare, con riferimento alla situazione comunitaria nel suo insieme, se tale termine fosse di natura generica.

119. Anche se è vero che, come sottolineato dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia, cinque Stati membri sembrano aver indicato che detta denominazione, o le sue traduzioni, possono essere diventate generiche nell'ambito dei rispettivi Stati membri, la Commissione ha constatato, dopo aver valutato gli elementi di prova messi a sua disposizione, che solo in Danimarca i termini «bajersk» e «Bajer» sono sul punto di divenire di uso generico per designare la birra.

120. Siffatta valutazione della Commissione secondo cui in uno Stato membro i termini relativi a «Bayerisches Bier» stanno diventando generici, fondata su una valutazione degli elementi di prova che non considero manifestamente viziata da errore, non osta, di per sé, al fatto che l'indicazione sia considerata ammissibile alla registrazione in forza degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92⁴².

121. Risulta, pertanto, che i fattori enunciati dal giudice del rinvio non giustificano la

41 — V. sentenze 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione/Germania (Racc., pag. I-957, punto 53), e Germania e Danimarca/Commissione, cit. alla nota 34, punti 76-99.

42 — V., in questo contesto, sentenza Germania e Danimarca/Commissione, cit. alla nota 34, punti 75-84.

conclusione secondo cui l'indicazione «Bayerisches Bier» sarebbe stata registrata in contrasto con il divieto di registrazione di denominazioni generiche, o divenute tali, imposto dagli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, di detto regolamento o la Commissione avrebbe oltrepassato il proprio margine discrezionale nel valutare se detta condizione di registrazione fosse soddisfatta.

122. Ne consegue che i motivi di invalidità contenuti nella sesta e nella settima sotto-questione sono infondati.

e) Ottava sotto-questione, concernente la possibile carenza dei requisiti sostanziali stabiliti dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92

123. Con tale questione, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se l'indicazione «Bayerisches Bier» non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi all'art. 14, n. 3, del Regolamento n. 2081/92, dal momento che, tenuto conto della «fama, della notorietà» e della durata di utilizzazione dei marchi Bavaria, l'indicazione «Bayerisches Bier» era «tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».

i) Principali argomenti delle parti

124. Secondo il governo dei Paesi Bassi, la Bavaria e la Bavaria Italia, la questione in esame dovrebbe ricevere risposta affermativa.

125. La Bavaria e la Bavaria Italia considerano detta questione strettamente collegata alla seconda questione, che riguarda la coesistenza dell'IGP «Bayerisches Bier» con il marchio «Bavaria». Esse sostengono che, poiché il terzo 'considerando' del regolamento n. 1347/2001 non ammette il rischio che il consumatore sia indotto in errore ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, l'eventualità di tale rischio deve essere respinta anche nel contesto dell'analisi relativa alla coesistenza dei termini di cui sopra e, di conseguenza, la loro coesistenza deve essere consentita.

126. La Bayerischer Brauerbund, la Commissione, il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano, sostengono che la situazione contemplata dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non è quella di «Bayerisches Bier» e «Bavaria».

127. La Commissione e il Consiglio rimandano all'ampio potere discrezionale lasciato

alle istituzioni dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92. Insieme al governo tedesco, essi sottolineano che, sulla base delle informazioni e dei fatti acquisiti nel corso della procedura e tenuto conto del numero di marchi registrati contenenti la parola «Bavaria» o termini simili, sebbene non si possa escludere che detti marchi abbiano acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso prolungato e intensivo, gli elementi probatori forniti non erano sufficienti per suffragare la conclusione che i consumatori avrebbero associato le birre con etichetta «Bavaria» con (le società) Bavaria e Bavaria Italia, anziché con il Land tedesco della Baviera. Ciò vale, in particolare, per il fatto che molte birre «Bavarian» ed altri prodotti provenienti dalla Baviera e recanti tale denominazione erano disponibili in commercio a quell'epoca. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, si è constatato che la registrazione di «Bayerisches Bier» non avrebbe comportato il rischio di indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.

ii) Valutazione

128. L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 è chiaramente volto a tutelare un marchio esistente al momento della registrazione, nel senso che vieta la registrazione di una denominazione d'origine o indicazione geografica quando la registrazione sia tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. A mio modo di vedere, tale disposizione è quindi volta ad evitare che un prodotto recante un'IGP venga confuso dal consumatore con un dato prodotto contrassegnato da marchio.

129. Tale valutazione deve essere effettuata dal legislatore comunitario, secondo la formulazione di tale disposizione, «tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso».

130. Nella fattispecie, come risulta dal terzo 'considerando' del regolamento n. 1347/2001, il Consiglio e la Commissione, riconoscendo l'esistenza della denominazione 'Bavaria' come marchio valido, hanno concluso, sulla base dei fatti e delle informazioni a disposizione, che la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP non era tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto per quanto concerne il marchio «Bavaria».

131. A tale proposito va rilevato che né il giudice del rinvio, né le parti del presente procedimento, in particolare la Bavaria e la Bavaria Italia, nonché il governo dei Paesi Bassi, hanno di fatto fornito materiale per dimostrare la misura in cui tale constatazione potrebbe essere inesatta.

132. È quindi sufficiente rilevare che è pacifico che la denominazione «Bavaria» sia un marchio noto e affermato che è stato

utilizzato per molto tempo, come sottolineato dalle stesse Bavaria e Bavaria Italia. Dagli argomenti della Commissione e del Consiglio risulta inoltre che, nel valutare se le condizioni dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 fossero soddisfatte, essi hanno tenuto conto, in particolare, della durata e dell'intensità di utilizzazione del marchio Bavaria, e del carattere distintivo da esso acquisito in conseguenza.

f) Conclusione per quanto riguarda il giudizio di validità

135. Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che l'esame sin qui condotto non ha rivelato nulla che consenta di dichiarare l'invalidità del regolamento n. 1347/2001, né del regolamento n. 2081/92, su cui si fonda.

133. Sotto tale profilo, la constatazione che l'indicazione geografica «Bayerisches Bier» e il marchio «Bavaria» non rientrano nella fattispecie che l'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 è inteso a regolare, non appare inesatta, né sembra eccedere il potere discrezionale della Commissione e del Consiglio nel determinare tale questione⁴³ atteso che, tanto maggiore è la reputazione o la notorietà di un marchio, e quindi tanto più forte il suo carattere distintivo, quanto minore è il rischio che i consumatori possano essere indotti in errore nel senso di associare un prodotto con una determinata IGP a tale marchio.

B — Seconda questione

136. Con la sua seconda questione, sollevata nell'eventualità di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, quali effetti potrebbe avere la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP su marchi preesistenti contenenti la parola «Bavaria». In particolare, desidera sapere se il regolamento n. 1347/2001 debba essere interpretato nel senso che la registrazione non può pregiudicare la validità ed utilizzabilità di detti marchi.

134. Ne consegue che il motivo di invalidità concernente la mancata conformità all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 deve essere considerato infondato.

1. Principali argomenti delle parti

137. La Bavaria e la Bavaria Italia sostengono che la coesistenza dell'IGP «Bayerisches Bier» con i marchi preesistenti contenenti

43 — V., a tal proposito, paragrafi 106 e 107 supra.

«Bavaria» è consentita espressamente, con effetto vincolante per i giudici nazionali, in virtù del quarto 'considerando' del regolamento n. 1347/2001. In ogni caso, dal terzo e quarto 'considerando' di detto regolamento risulta che le condizioni previste dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 sono soddisfatte.

mento n. 2081/92, non si può ragionevolmente sostenere che una constatazione da parte del legislatore comunitario non sia valido sia per la Comunità, sia per gli Stati membri. In ogni caso, i giudici nazionali possono applicare l'art. 14, n. 2, solo con riferimento al periodo successivo alla registrazione.

138. Esse sottolineano, in primo luogo, che i marchi sono antecedenti la registrazione dell'IGP, così come l'uso del termine «Bavaria» nella ragione sociale. In secondo luogo, la validità e la buona fede dei marchi, nonché l'assenza di qualsiasi rischio che questi ultimi possano essere ingannevoli, sono state confermate sia dalla posizione dei diversi rappresentanti nel corso dei lavori preparatori del regolamento n. 1347/2001, che ha trovato espressione in diversi documenti, nonché nel quarto 'considerando' del regolamento, sia dai costanti riferimenti ai Paesi Bassi quale paese di origine della birra nei marchi e nelle indicazioni di cui sopra.

140. Per lo stesso motivo, è in contrasto con la logica generale del regolamento n. 2081/92 il fatto che l'indicazione «Bayerisches Bier» sia protetta come IGP, in quanto la Commissione e il Consiglio non hanno rilevato alcun conflitto con i marchi registrati «Bavaria», mentre, per contro, se i giudici nazionali rilevassero siffatto conflitto, la tutela sarebbe garantita a «Bayerisches Bier», a detrimento dei marchi «Bavaria».

139. Il governo dei Paesi Bassi aderisce alla tesi sostenuta dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia ed afferma che, durante l'intera procedura di registrazione, la Commissione e il governo tedesco hanno favorito la coesistenza dei marchi registrati «Bavaria» con l'IGP «Bayerisches Bier», e che ciò si è riflettuto sia nei processi verbali inseriti nel fascicolo, sia nel quarto 'considerando' del regolamento n. 1347/2001. Anche se spetta al giudice nazionale applicare l'art. 14, n. 2, del regola-

141. La Bayerischer Brauerbund e la Commissione, nonché i governi ceco, tedesco, greco e italiano, sottolineano, al contrario, che spetta in ogni caso al giudice nazionale valutare se le condizioni di cui all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatte e, di conseguenza, se l'uso dei marchi «Bavaria» possa continuare.

142. Il governo ceco afferma che i nn. 2 e 3, dell'art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno scopi diversi, che non possono essere confusi. Mentre la conformità all'art. 14, n. 3, deve essere valutata prima della registrazione, l'art. 14, n. 2, riguarda l'uso di un marchio dopo la registrazione e, pertanto, può comportare il divieto, da parte di un giudice nazionale, di utilizzare un marchio antecedente.

143. Secondo la Commissione, il regolamento n. 1347/2001 non riflette una posizione definitiva in merito alla coesistenza dell'IGP «Bayerisches Bier» con i marchi contenenti la parola «Bavaria». A parere del governo greco, i 'considerando' di detto regolamento costituiscono prova che i consumatori non rischiano di essere indotti in errore.

144. La Bayerischer Brauerbund sostiene che il terzo 'considerando' del regolamento n. 1347/2001 si riferisce solo all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 e non è applicabile all'art. 14, n. 2. Secondo la Bayerischer Brauerbund, le condizioni richieste dall'art. 14, n. 2, non sono soddisfatte nel caso in esame, nella misura in cui, in primo luogo, i marchi di cui trattasi possono essere tali da indurre i consumatori in errore quanto alla provenienza geografica della birra in questione e, in secondo luogo, i marchi non sono stati registrati in buona fede, dal momento che sono in violazione della normativa nazionale e internazionale vigente nello Stato di registrazione del marchio al momento della presentazione della domanda di registrazione.

2. Valutazione

145. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni, tra l'altro, della Bavaria e della Bavaria Italia, la presente questione, con la quale si chiede se la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP in virtù del regolamento n. 1347/2001 possa pregiudicare la validità o l'utilizzabilità di marchi preesistenti contenenti la parola «Bavaria», viene sollevata con riferimento, in particolare, al terzo e quarto 'considerando' di detto regolamento.

146. Occorre pertanto rilevare, innanzitutto, che il preambolo di un atto comunitario è descrittivo della motivazione e dell'intento del legislatore comunitario per quanto concerne l'adozione di tale atto. Come tali, i 'considerando' di un atto comunitario possono pertanto fungere da base, per la Corte, ai fini di un giudizio di validità dell'atto in questione in quanto stabiliscono le ragioni della sua adozione⁴⁴ o, laddove possono illustrare l'oggetto e la finalità di un atto legislativo, possono essere presi in considerazione anche in sede di interpretazione della parte dispositiva di detto atto⁴⁵.

44 — V., ad esempio, sentenze 9 settembre 2004, causa C-304/01, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-7655, punto 50); 19 settembre 2002, causa C-336/00, Martin Huber (Racc. pag. I-7699, punto 35); nonché sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84 Eridania e a. (Racc. pag. 117, punto 37).

45 — V., ad esempio, sentenze 16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palacios de la Villa (Racc. pag. I-8531, punti 42 e 44), e 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I-6193, punto 44).

147. Per contro, i 'considerando' di un atto comunitario non hanno alcuna forza giuridica vincolante di per sé e indipendentemente dalla parte dispositiva di detto atto⁴⁶.

148. Di conseguenza, nella fattispecie, il terzo e quarto 'considerando' del preambolo del regolamento n. 1347/2001 non possono essere invocati, in quanto tali, come base per la coesistenza dei marchi contenenti «Bavaria» con l'IGP «Bayerisches Bier».

149. Piuttosto, gli effetti giuridici che comporta un atto di registrazione come IGP, come il regolamento n. 1347/2001 nel caso di specie, sono determinati dal regolamento n. 2081/92, sul quale detta registrazione si basa⁴⁷. Se, o in quale misura, la registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP per mezzo del regolamento n. 1347/2001 possa inficiare la validità o l'uso dei marchi «Bavaria» preesistenti deve, di conseguenza, essere valutato facendo riferimento all'art. 14 del regolamento n. 2081/92, che disciplina espressamente il rapporto tra denominazioni registrate ai sensi di detto regolamento e marchi.

150. A tale riguardo, come correttamente osservato da diverse parti, i nn. 2 e 3 dell'art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno ciascuno obiettivi e funzioni distinte nell'ambito del bilanciamento che il regolamento cerca di operare tra protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, da un lato, e diritti di marchio dall'altro.

151. Per quanto riguarda l'art. 14, n. 3, del regolamento, siffatta disposizione assicura, come sopra indicato, la protezione di marchi preesistenti nel senso che osta alla registrazione di un'indicazione o denominazione il cui uso comporti un rischio di confusione con un marchio preesistente⁴⁸.

152. L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, se correttamente applicato dal legislatore comunitario, funge quindi da ostacolo alla registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni d'origine che comportino un rischio di confusione con un

46 — V. in tal senso, ad esempio, sentenza 19 novembre 1998, causa C-162/97, Nilsson (Racc. pag. I-7477, punto 54).

47 — Il fatto che, nella presente questione, il giudice del rinvio abbia fatto riferimento solo al regolamento n. 1347/2001 non osta a che la Corte prenda in considerazione anche il regolamento n. 2081/92: vedere in tal senso, tra l'altro, sentenze 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb ('Clinique') (Racc. pag. I-317, punto 7) e 7 luglio 2005, causa C-153/03, Weide (Racc. pag. I-6017, punto 25).

48 — V. paragrafi 128 e 129 supra.

marchio esistente nel senso specifico di detta disposizione, senza tuttavia escludere la possibilità che il marchio preesistente possa comunque essere in conflitto con la denominazione registrata ai fini dell'art. 13 del regolamento n. 2081/92.

geografica «Bayerisches Bier» può coesistere con i marchi contenenti la parola «Bavaria».

153. Il «criterio di compatibilità» basato sul rischio di confusione, così come previsto ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento, non ricomprende tutte le situazioni in cui, in funzione della portata della tutela assicurata dall'art. 13 del regolamento, i marchi possono ledere le denominazioni registrate ai sensi di detto regolamento. Ad esempio, è chiaro che potrebbe esservi l'evocazione di una denominazione protetta, ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione ripresi nei termini controversi ⁴⁹.

154. Ne consegue che la constatazione del legislatore comunitario nel caso di specie, menzionata nel terzo 'considerando' del regolamento n. 1347/2001, secondo cui la condizione di registrazione prevista dall'art. 14, n. 3, è soddisfatta, non può risolversi in un precetto vincolante secondo il quale l'indicazione

155. Al contrario, il principio di coesistenza è racchiuso nell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, che stabilisce le condizioni in base alle quali un marchio antecedente — anche se il suo utilizzo corrisponde ad una delle situazioni previste dall'art. 13 del regolamento ⁵⁰ — può continuare ad essere utilizzato, nonostante la registrazione di una denominazione o indicazione.

156. Come risulta chiaramente dalla sua formulazione, questa disposizione consente la prosecuzione dell'uso di un marchio che sia in conflitto con un'indicazione geografica o denominazione d'origine protetta ai fini dell'art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo a condizione, in primo luogo, che detto marchio sia stato registrato in buona fede anteriormente alla data in cui è stata presentata la domanda di registrazione di una denominazione d'origine o indicazione geografica e, in secondo luogo, che non sussistano motivi di invalidità o revoca del marchio ai sensi degli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), e 12, n. 2, lett. b), della direttiva sui marchi d'impresa.

49 — V. sentenza Gorgonzola, cit. alla nota 12, punto 26.

50 — Se così non è, dal punto di vista della protezione garantita in virtù del regolamento n. 2081/92 non sussiste, a priori, alcun conflitto tra la denominazione registrata e il marchio in questione.

157. In altre parole, in siffatte circostanze limitate, vale a dire allorché il marchio preesistente non è stato registrato in buona fede — un punto che, come risulta dalla sentenza Gorgonzola, riguarda sostanzialmente la questione se la domanda di registrazione del marchio in questione sia stata presentata nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in vigore al momento di presentazione di detta domanda — o, anche se registrato in buona fede, allorché con riferimento a detto marchio sussistono cause di nullità o di decadenza per le ragioni specifiche stabilite nelle pertinenti disposizioni della direttiva sui marchi d'impresa, la tutela della denominazione d'origine o indicazione geografica registrata prevarrebbe sul marchio preesistente⁵¹.

158. A tale riguardo, è importante sottolineare che, nella sentenza Gorgonzola, la Corte ha precisato chiaramente che spetta al giudice nazionale accertare se il marchio in questione sia stato registrato in buona fede e se sussistano cause di nullità o di decadenza previste dalla direttiva sui marchi d'impresa⁵².

159. Ciò implica che non spetta al legislatore comunitario effettuare tale accertamento

all'atto della registrazione di una denominazione d'origine o indicazione geografica ai sensi del regolamento n. 2081/92.

160. Appare evidente dalle considerazioni che precedono che, affermando nel quarto 'considerando' del regolamento n. 1347/2001 che l'utilizzo di taluni marchi come «Bavaria» può proseguire nonostante la registrazione dell'indicazione geografica «Bayerisches Bier» a condizione che essi soddisfino le condizioni previste nell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, il legislatore comunitario ha semplicemente ribadito la situazione giuridica comunque derivante da siffatto articolo.

161. Propongo, pertanto, di risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, deve essere interpretato nel senso che la registrazione di «Bayerisches Bier» come indicazione geografica protetta non pregiudica la validità o l'utilizzabilità di preesistenti marchi di terzi contenenti la parola «Bavaria», a condizione, tuttavia, che tali marchi siano stati registrati in buona fede e non sussistano cause di nullità o di decadenza previste dalla direttiva sui marchi d'impresa, come disposto dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, fatto che deve essere accertato dal giudice nazionale.

51 — V. sentenza Gorgonzola, cit. alla nota 12, punti 35 e 37.

52 — V. sentenza Gorgonzola, cit. alla nota 12, punti 36 e 42 rispettivamente.

V — Conclusione

162. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate come segue:

- (1) La valutazione della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento in grado di inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l'allegato del regolamento (CE), n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, né la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, su cui il primo si fonda.
- (2) Il regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, deve essere interpretato nel senso che la registrazione di «Bayerisches Bier» come indicazione geografica protetta non pregiudica la validità o l'utilizzabilità di preesistenti marchi di terzi contenenti la parola «Bavaria», a condizione, tuttavia, che tali marchi siano stati registrati in buona fede e non sussistano cause di nullità o di decadenza ai sensi della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come disposto dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, fatto che deve essere accertato dal giudice nazionale.